

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

52.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACERBO

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Costituzione di un Ente Nazionale Metano. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1015) . . .	976
Modificazioni al testo unico 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni (1028) . . . . .	980
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):	
Proroga dei termini per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali nella zona di Bolzano e nuovo stanziamento per i relativi contributi (1055) . . . . .	981
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (953-B) . . . . .	981
Norme per la nomina di collettori, di ufficiali esattoriali e di messi notificatori presso le Esattorie delle Imposte dirette durante la guerra (1017) . . . . .	981
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (955-B) . . . . .	981

*Pag.*

#### **Disegno di legge** (*Discussione e rinvio*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento della imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relativa alle imposte di registro ed ipotecarie (1012) . . . . . 982

#### **La riunione comincia alle 10.**

(*Sono presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, ed il Sottosegretario di Stato alle corporazioni, Amicucci.*)

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i Consiglieri nazionali Pascolato, Molfino, Lantini, Bibolini, Borgatti, Arcidiacono, Frignani, Giarratana, La Rocca, Parolari, Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che alla riunione partecipa anche il Consigliere nazionale Amaduzzi Umberto ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Costituzione di un Ente Nazionale Metano. (1015)**

PRESIDENTE avverte di aver posto in discussione per primo questo disegno di legge, dovendosi il Sottosegretario di Stato alle corporazioni assentare per ragioni del suo ufficio.

MORSELLI, *Relatore*, rileva la grande importanza del disegno di legge che investe la disciplina e la ricerca di fonti metaniche.

Ricorda che il metano è stato scoperto dal grande Alessandro Volta ed è stato negletto per oltre un secolo e mezzo. Solamente durante l'ultima guerra si ebbero le primissime applicazioni, di carattere sporadico, per ottenere prodotti in combinazione col cloro. È stata la guerra attuale, con le necessità urgenti ed imprescindibili di surrogati della benzina che ha messo il metano nel debito valore.

Segnala che la produzione di metano che nel 1936 era di 1.080.000 metri cubi è salita attualmente a 25.000.000 di metri cubi, corrispondenti a 25.000 tonnellate di benzina. In tal modo il metano ha già raggiunto una capacità carburante pari a quella delle vecchie sorgenti di petrolio italiano, che non arrivano a 20.000 tonnellate.

È convinto che le disponibilità sotterranee di metano debbano essere grandiose: fonti di metano risalgono persino all'epoca romana, come ricorda Plinio il vecchio.

Fa presente che in questi ultimi tempi si è data giusta importanza anche al metano biologico, derivante dalla fermentazione delle acque di fogna, ed a quello cosiddetto industriale ottenuto con la captazione dei gas di cockerie. Afferma che il metano ha grande possibilità di impiego e di sviluppo, ed assai notevole, agli effetti della utilizzazione industriale ed economica del metano, è una recente conquista della tecnica per cui per effetto dell'effluvio elettrico, in determinate condizioni, si può integralmente trasformare il metano in acetilene, prodotto oggi di grande importanza per la sintesi di talune materie prime fondamentali, fra le quali la gomma artificiale. Il metano può considerarsi quindi una delle più importanti affermazioni autarchiche; sicché necessaria ne era la disciplina per coordinare le diverse iniziative al fine di raggiungere i nuovi incrementi caldeggiati e reclamati dai vari convegni del metano. Il progetto di legge in esame viene incontro a questa necessità di disciplina e di coordinamento; ma il capitale iniziale di appena 20.000.000 di lire è assai modesto in rapporto

ai problemi di ordine tecnico e commerciali che sono alla base dello sfruttamento del metano, prodotto per il quale occorre una dotazione imponente di mezzi di trasporto, soprattutto di bombole, il cui prezzo è fortemente aumentato.

Osserva che da taluno è stata messa in dubbio la necessità della creazione di un Ente speciale per il metano, dal momento che altri Enti, come l'A. G. I. P. esercitano già funzioni del genere. Ma la obiezione cade quando si pensi al grande sviluppo che si intende dare alla produzione e captazione del metano. Ricorda che a Berlino già 1000 automezzi funzionano con metano ricavato dalle fognature. Anche in Italia potranno sfruttarsi analoghe fonti, e potrà anche utilizzarsi la enorme massa di detriti vegetali, come il fogliame caduto nella stagione autunnale, che contiene una notevole quantità di cellulosa, da cui può trarsi per distillazione secca anche metano. Tutto ciò giustifica i nuovi vasti orizzonti che la creazione del nuovo Ente ha davanti a sé.

Si augura tuttavia che fra l'Ente e l'industria privata del metano, che ha indubbe benemerienze e che va quindi equamente considerata, non sorgano conflitti di interesse, a causa della situazione di privilegio che la legge fa all'Ente, affidandogli il compito di controllare e regolamentare l'industria del metano.

Deve anche osservare come i membri di diritto del Consiglio dell'Ente siano tutti funzionari dello Stato, pur essendosi in questa sede molte volte espresso il voto di evitare una pratica siffatta che presenta degli inconvenienti.

Vorrebbe comunque che del Consiglio fosse chiamato a far parte il Vice Presidente della Corporazione dei Combustibili Liquidi, in rappresentanza di un Ente Corporativo di tanta importanza per l'economia del paese, anche prescindendo dalla persona degnissima che oggi ne ricopre la carica.

Concludendo si compiace come studioso e come industriale della nuova iniziativa che avrà indubbiamente risultati brillantissimi e consentirà al nostro paese, povero di combustibili liquidi, di poter attingere ad una nuova fonte autarchica in un momento in cui il motore a scoppio si afferma come il dominatore della terra, dei cieli e del mare. (*Vive approvazioni*).

MAZZINI premette di essere d'accordo col Relatore su talune osservazioni da lui fatte, ma non può dividerne l'estremo entusiasmo su quello che potrà essere l'avvenire del

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

metano, almeno fino a quando la scienza non avrà trovato il modo di trasformare il metano in modo da essere più facilmente trasportabile e utilizzabile.

D'altra parte l'attuale forte consumo del metano e la sua richiesta sempre notevole, più che alle caratteristiche intrinseche di questo prodotto, devono ricercarsi nella contingente carenza di combustibili liquidi a causa del momento internazionale. E la impossibilità di soddisfare la sempre crescente domanda di metano deriva non dalla deficienza della organizzazione estrattiva ma dalla scarsità di bombole, dipendente a sua volta dalla minima disponibilità attuale di ferro.

Ma appunto perchè si tratta di situazioni contingenti, non ritiene opportuna la creazione di un Ente a carattere permanente, il quale — come è nell'ordine naturale delle cose — avrà tendenza ad ingrandirsi, ad assumere sempre più vasti poteri ed a sostituirsi, con fondi dati dallo Stato, all'iniziativa privata.

Ne conseguirà inevitabilmente un aggravamento del costo di produzione.

COLOMBATI. Naturalmente l'Ente sfuggerà anche al controllo dello Stato!

MAZZINI deve, d'altra parte, aggiungere che con la creazione di questo Ente lo Stato ancora una volta interviene per fare l'industriale, creando difficoltà alle aziende che lavorano con mezzi propri e che non godono di quell'aureola di purismo che circonda gli Enti a carattere parastatale. Dubita che la produzione stessa del metano possa così intensificarsi ed esser resa più economica come è nel desiderio di tutti.

Ricorda poi anch'egli che la Commissione generale del Bilancio ha più volte auspicato che i funzionari dello Stato non entrino nei Consigli di amministrazione di Enti a carattere industriale anche se di diritto pubblico; e tuttavia il disegno di legge in esame prevede un Consiglio di amministrazione composto in maggioranza da funzionari dello Stato. Dichiarerà di dissentire da questi tipi di Enti e di Consigli.

CAPRI CRUCIANI si associa al rilievo fatto dal relatore e dal Consigliere nazionale Mazzini sulla composizione del Consiglio di amministrazione del nuovo organismo, anche perchè ritiene che un siffatto Consiglio sarà causa fin dall'origine di inceppi allo slancio dell'istituto, che dovrebbe invece godere di una maggiore autonomia per raggiungere le proprie finalità. Ritiene che sia preferibile riservare ai funzionari dei Ministeri una funzione di controllo fuori della diretta gestione

dell'azienda. Tenuto conto delle norme del disegno di legge sulla composizione del Consiglio, tanto varrebbe allora dar vita ad una nuova Direzione generale presso il Ministero delle corporazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che nel Consiglio di amministrazione, così come è previsto all'articolo 6, sono rappresentati vari Ministeri, sicchè una Direzione generale del tipo proposto dal camerata Capri Cruciani sarebbe qualche cosa di molto ibrido.

CAPRI CRUCIANI osserva che sarebbe allora opportuno che i compiti per la produzione del metano fossero perseguiti dall'A. G. I. P., Azienda già costituita, organizzata e solida, senza creare una nuova navicella, con pilota mal definito, per navigare in un mare difficile come è la materia delle ricerche di questo gas e della sua utilizzazione.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, rammenta che la costituzione di questo Ente è stata richiesta dalla competente Corporazione dei combustibili liquidi ed è stata auspicata nei convegni nazionali per il gas metano tenutisi in questi tre ultimi anni a Bologna. Anche la Commissione suprema di difesa ha formulato il voto che sia costituito un Ente per il metano.

Fa notare che il Consiglio di amministrazione non è composto, come è stato inesattamente affermato, soltanto di rappresentanti dei Ministeri, perchè cinque consiglieri potranno essere scelti all'infuori delle amministrazioni dello Stato.

Accoglie comunque a titolo di raccomandazione la proposta del relatore perchè nel Consiglio sia incluso il vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, in merito alle preoccupazioni manifestate dal camerata Mazzini che il nuovo Ente possa dannosamente interferire sull'attività industriale privata, rileva che l'iniziativa privata non ha dato finora nel campo del metano i risultati che era lecito attendere e che va ascritto a merito dell'Azienda di Stato di Salsomaggiore, seguita dall'A. G. I. P., pure questa azienda sostanzialmente statale, che sono state fra le prime a valorizzare questo prodotto naturale del suolo italiano.

È d'avviso che il gas metano debba in avvenire essere utilizzato specialmente quale sostitutivo del gas per uso domestico. Bisognerà però abbandonare il sistema delle bombole, le quali rappresentano un peso più volte maggiore del contenuto: bisognerà orien-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCİ E DELLE CORPORAZIONI

tarsi verso i metanodotti, ai quali non si potrà giungere se non attraverso l'intervento statale. Di qui anche la necessità da parte dell'Ente metano di assorbire, quando siano di intralcio, le iniziative dei privati.

Circa le osservazioni che sono state fatte in merito alla composizione del Consiglio di amministrazione rileva che, nella specie, trattasi di un Ente di diritto pubblico, creato con una legge particolare, nel quale la rappresentanza dei Ministeri interessati attraverso propri funzionari è opportuna, essendo i funzionari stessi già legati ai propri Ministeri da quel rapporto di subordinazione che non potrebbe ricercarsi in persone estranee anche se rivestite di importanti cariche pubbliche, come i Senatori ed i Consiglieri nazionali.

Si dichiara peraltro pienamente d'accordo con la Commissione del bilancio che debba essere impedita o almeno limitata la partecipazione dei funzionari dello Stato agli organi amministrativi delle aziende regolate dal Codice di commercio: comunica a questo riguardo che si stanno svolgendo indagini presso tutti i Ministeri per avere un elenco completo dei funzionari immessi nei Consigli di siffatte aziende.

CAPRI CRUCIANI. Resterebbe così affermato il principio che i funzionari possono partecipare a tutti gli Enti di diritto pubblico, comprese le Banche.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara, per quanto concerne le Banche che bisogna distinguere a seconda che si tratti o meno di Istituti di diritto pubblico disciplinati da leggi particolari che prevedano la presenza di funzionari dello Stato nel Consiglio di amministrazione. Ciò per esempio accade per la Banca Nazionale del Lavoro; mentre per quanto concerne l'Istituto per la Ricostruzione Industriale non è ammessa la chiamata di funzionari dello Stato nei Consigli di amministrazione delle società da esso controllate.

CAPRI CRUCIANI insiste nella opportunità che sia l'A. G. I. P. ad occuparsi del metano, senza creare un nuovo Ente.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, conferma la necessità della creazione del nuovo Ente anche perchè di tale avviso si è dichiarata la Corporazione dei combustibili liquidi, organo particolarmente competente in materia.

LANDI a proposito della questione dei funzionari dello Stato rileva non esservi dubbio che l'economia di pubblico interesse sia destinata ad allargarsi sempre più. Lo

Stato perciò deve intervenire attraverso i propri uomini. Ma a parte che non sempre i funzionari dello Stato sono i meglio attrezzati dal punto di vista tecnico, accade spesso che gli stessi funzionari assunti nei Consigli di amministrazione degli Enti sono poi le persone che controllano gli Enti stessi. Sicchè, quando una decisione è presa in Consiglio di amministrazione, su di essa è difficile l'esame di controllo, che dovrebbe essere esercitato dal Direttore generale che ha partecipato alla decisione stessa. L'inconveniente dunque più grave risiede nella duplicità di funzione, azione e controllo, riunite nella stessa persona. Quest'inconveniente si potrebbe risolvere, come hanno fatto l'Istituto per la Ricostruzione Industriale e l'Ispettorato del Credito, con la creazione di un ruolo speciale di tecnici.

PRESIDENTE domanda se altri desiderano parlare sulla discussione generale, e presentare proposte prima di passare all'esame degli articoli.

Nessuno chiedendo di parlare, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approva l'articolo 1*).

MORSELLI, *Relatore*, all'articolo 2 desidera prospettare una questione di nomenclatura. Rileva che in tale articolo si parla di giacimenti metaniferi e che anche all'articolo 3 viene usata tale dizione, mentre poi all'articolo 5 si usa l'espressione « miniere metanifere ».

Reputa opportuno che si adotti in tutto il testo di legge una unica frase e crede più esatta quella di « sorgenti metanifere ».

BRUNI non crede che la parola « sorgenti » sia sempre la più precisa, tale non potendosi considerare ad esempio i giacimenti di Salsomaggiore, Montechino, ecc. Sarebbe perciò meglio dire « sorgenti e giacimenti ».

PRESIDENTE pone ai voti tale proposta.

(*È approvata*).

Domanda alla Commissione l'autorizzazione a coordinare in tal senso diversi articoli del disegno di legge.

(*La Commissione consente — L'articolo 2 è approvato*).

MAZZINI all'articolo 3 osserva che tra le importantissime funzioni attribuite all'Ente vi è quella di proporre provvedimenti per l'unificazione dei materiali e delle apparecchiature per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del metano. Ricorda che è stato creato dal Governo Fascista un

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Istituto apposito per risolvere i problemi della unificazione e cioè l'U. N. I. Vorrebbe quindi che l'Ente Metano fosse obbligato a proporre all'U. N. I. i provvedimenti relativi alla unificazione.

BRUNI nella sua qualità di Vice Presidente della Commissione tecnica dell'U. N. I. comunica che nella sua ultima riunione la Commissione stessa si è occupata della unificazione delle bombole per gas compressi e liquefatti, esprimendo la opportunità di prendere contatto con l'Ente Metano. Una collaborazione fra questo Ente e l'U. N. I., sotto l'egida del Ministero per le corporazioni, sarà perciò facile e quanto mai opportuna.

Rileva la necessità che sia rigorosamente stabilita e fatta osservare la unificazione dei raccordi per le bombole nei posti pubblici di rifornimento.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, rileva che la lettera i) dell'articolo 3 non autorizza l'Ente Metano ad adottare, bensì a proporre provvedimenti di unificazione. Naturalmente l'Ente Metano farà le sue proposte all'organo competente.

MORSELLI, *Relatore*, osserva che la questione è anche di competenza dell'Ente per il Controllo della combustione. Riafferma la necessità che venga disciplinata la questione del trasporto del metano, perchè le bombole di acciaio attualmente impiegate, in rapporto al loro eccessivo peso morto, rendono oneroso oltre misura il trasporto del metano in dotazione agli automezzi. Occorrerà studiare tipi di bombole fabbricate con leghe leggere, che pare diano ottimi risultati in Francia.

BRUNI. È anche necessario che si stabiliscano i limiti di composizione del metano, perchè spesso vengono venduti per metano prodotti in cui si trovano percentuali non indifferenti di ossido di carbonio e di azoto.

MORSELLI, *Relatore*. Tale compito è previsto alla lettera f) dell'articolo 3.

PRESIDENTE crede, a seguito della dichiarazione del Sottosegretario di Stato alle corporazioni, che non occorra modificare la lettera i) dell'articolo 3, avendo egli confermato che i provvedimenti dovranno essere presi nell'ambito della esistente organizzazione amministrativa e tecnica dello Stato.

MAZZINI non insiste nel suo emendamento, ma prega che sia inserita a verbale la dichiarazione del Sottosegretario di Stato, che cioè le proposte di unificazione dovranno dall'Ente essere fatte agli organi competenti.

PRESIDENTE dà atto di tale richiesta.

ARLOTTI domanda se, per avventura, il Ministero delle corporazioni nel preparare questo disegno di legge non sia andato al di là dei desideri espressi dalla Commissione Suprema di Difesa e dagli organi corporativi. Probabilmente l'una e gli altri intendevano che si creasse un organo di controllo tecnico, non già di gestione. Forse la direzione delle miniere, recentemente creata, sarebbe stata sufficiente per controllare questa attività nazionale.

Afferma non essere esatto che manchino in Italia iniziative private per il metano. Vi sono aziende private diverse, che hanno già sostenuto sacrifici enormi e che già hanno conosciuto anche il rigore del fisco. Appartenendo ad una provincia — come quella di Ferrara — in cui già molto si è fatto da ditte private, teme che ogni buon volere verrà arrestato dalla creazione di questo Ente, cui si danno poteri amplissimi. Propone pertanto, non essendovi una assoluta urgenza, la sospensiva sul disegno di legge in esame.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, si dichiara nettamente contrario a tale proposta.

Assicura che gli industriali, che hanno encomiabilmente seguito l'esempio dello Stato, non hanno nulla da temere dall'Ente del Metano che lungi dal soffocare l'industria privata, è chiamato ad incoraggiarla, per sviluppare e dare il massimo impulso alla produzione, sia pure controllandola e dirigendola. Del resto il problema è stato sviscerato da parte di tutti gli organi competenti e non è perciò necessario un riesame di esso.

PRESIDENTE dichiara di non poter porre ai voti la proposta di sospensiva del Camerata Arlotti, che è del tutto intempestiva.

Ricorda che prima di mettere in discussione gli articoli egli ha esplicitamente interpellato i membri della Giunta per conoscere se avevano proposte da presentare, e nessuno ha domandato la parola. Dà atto peraltro al camerata Arlotti che le sue osservazioni si inquadrano nel contenuto dell'articolo 3 e che egli al pari di altri camerati avrebbe potuto proporre tempestivamente i suoi emendamenti.

ARLOTTI dichiara che, per un disguido, soltanto stamane ha potuto prendere visione del disegno di legge e non ha avuto quindi il tempo necessario per presentare emendamenti.

PRESIDENTE afferma che i disegni di legge all'ordine del giorno sono stati spediti dall'Archivio della Camera ai membri della Commissione il 30 agosto 1940-XVIII.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pone ai voti l'articolo 3, ricordando che anche in tale articolo la parola « giacimenti » deve essere sostituita dalle parole « sorgenti e giacimenti ».

*(Dopo prova e controprova l'articolo 3 è approvato — Si approva anche l'articolo 4).*

MORSELLI, *Relatore*, all'articolo 5 oltre a confermare che in luogo di « miniere metamifere » si deve parlare di « sorgenti e giacimenti metaniferi », osserva che l'ultimo comma prevede la concessione all'Ente Nazionale Metano delle sorgenti e giacimenti metaniferi per i quali sia intervenuta la dichiarazione di decadenza. Crede che tale disposizione sia in contrasto con la legge fondamentale sull'esercizio delle miniere, la quale per i casi di decadenza non devolve l'esercizio allo Stato bensì ad altro privato che ne faccia domanda.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non crede che esista questo contrasto, perchè l'ultimo comma dell'articolo 5 non fa obbligo di dare in concessione all'Ente Metano le miniere per le quali sia intervenuta la dichiarazione di decadenza, ma contiene soltanto la facoltà di farlo.

MAZZINI insistendo sull'apporto dato dal capitale privato a questa industria, non approva la disposizione dell'articolo 5 che commina una rigorosa decadenza a carico di concessionari che entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge non abbiano provveduto alla ricerca e allo sfruttamento. Ciò specialmente in considerazione delle enormi difficoltà oggi esistenti per entrare in possesso di perforatrici.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara che se i privati non possono esercitare le concessioni, è giusto che intervenga lo Stato per il tramite dell'Ente Metano.

MAZZINI osserva che la inattività del privato più che da negligenza può derivare in questo momento da forza maggiore.

MORSELLI, *Relatore*, ritiene che le preoccupazioni del camerata Mazzini potrebbero essere eliminate ove si stabilisse che i sei mesi di inattività previsti dall'articolo 5 decorreranno dalla fine della guerra.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, non può accogliere siffatta proposta, avendo il provvedimento in esame carattere di urgenza, proprio per la guerra in corso.

BRUNI raccomanda tuttavia al Governo che non si spossino se non coloro che abbiano dimostrato cattiva volontà nello sfruttamento di giacimenti.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, assicura che il Ministero non si avvarrà della disposizione dell'articolo 5 se non nei casi in cui la produzione risulti compromessa, poichè è preciso interesse del Ministero di promuoverla.

*(Dopo prova e controprova si approva l'articolo 5 — Si approva anche l'articolo 6).*

MAZZINI all'articolo 7 osserva che nella compilazione di tale articolo non si è tenuto conto della legge 3 aprile 1937-XV sui sindacati delle Società anonime, che prevede la durata triennale della carica sindacale, laddove l'articolo 7 parla di nomina annuale.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, non ha difficoltà a che la nomina dei sindaci sia triennale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si associa.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 7 con la sostituzione alla parola « annualmente » delle parole « ogni tre anni ».

*(È approvato — Si approvano anche gli articoli 8, 9 e 10 del disegno di legge).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni. (1028)**

LANDI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge contiene soltanto una rettifica dei termini che erano stati prescritti per la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, al fine di mettere in grado l'Amministrazione dello Stato di conoscere tempestivamente l'imposizione tributaria dei Consigli provinciali delle corporazioni. L'articolo unico del disegno di legge anticipa al mese di agosto l'invio del bilancio preventivo da parte dei Consigli al Ministero delle corporazioni, mentre il conto consuntivo verrà inviato nel mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio scaduto. Il testo unico 20 settembre 1934-XII stabiliva invece che il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovesse essere inviato entro il mese di novembre e quello consuntivo entro il mese di maggio.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Rinvio del disegno di legge: Proroga dei termini per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali nella zona di Bolzano e nuovo stanziamento per i relativi contributi. (1055)**

PRESIDENTE comunica che i Ministeri delle finanze e delle corporazioni hanno chiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge a giorno da destinarsi.

(*La discussione del disegno di legge è rinviata.*)

**Discussione del disegno di legge: Risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero. (Modificato dal Senato). (953-B)**

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare tre modifiche proposte dal Senato. La prima riguarda il titolo del disegno di legge, che prima era « Risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero ». La Commissione di finanza del Senato ha proposto il seguente nuovo titolo: « Risarcimento dei danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani ». La modifica, già accettata dal Ministro delle finanze, è opportuna.

Il secondo emendamento riguarda l'articolo 3, 2° comma, ed è inteso a mutare in obbligo la facoltà, che era stata prevista dall'originario progetto, di negare qualsiasi indennizzo al danneggiato qualora risulti che egli abbia commesso frode diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla reale entità del danno. Anche tale modifica merita di essere accolta. Infine la Commissione di finanza del Senato ha giustamente soppresso, perchè superflue, le parole « in Italia e nell'Impero », contenute nell'articolo 5.

Propone l'approvazione delle modificazioni apportate dal Senato.

PRESIDENTE le pone ai voti.

(*Sono approvate.*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato.*)

**Discussione del disegno di legge: Norme per la nomina di collettori, di ufficiali esattoriali e di messi notificatori presso le esattorie delle imposte dirette durante la guerra. (1017)**

BRUCHI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge tende ad eliminare le difficoltà in cui si verrebbero a trovare i servizi

esattoriali ove, durante lo stato di guerra, la scelta dei collettori e fiduciari esattoriali dovesse essere fatta secondo le nomine vigenti. Allo scopo di assicurare la continuazione dei servizi si dà la possibilità agli esattori di nominare i collettori e gli ufficiali esattoriali anche tra le persone non richiamate in servizio militare sfornite del prescritto titolo di studio.

La nomina peraltro ha carattere temporaneo, perchè viene stabilito all'articolo 3 che non più tardi del 120° giorno dopo la cessazione dello stato di guerra i collettori, gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori nominati ai sensi della presente legge dovranno essere licenziati.

LANDI ritiene opportuno sia precisato che le nomine in deroga alle leggi vigenti dovrebbero essere autorizzate solo in quanto non vi siano disponibili — perchè in servizio militare — ufficiali esattoriali in possesso di regolare abilitazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che tale interpretazione è intuitiva.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati.*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato.*)

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1. (Modificato dal Senato). (955-B)**

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, nota che la Commissione di Finanza del Senato nella sua riunione del 3 agosto 1940-XVIII ha apportato due emendamenti al testo approvato dalla Giunta del bilancio il 31 luglio.

Il primo riguarda la più precisa dizione dell'articolo di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, ove venne richiamata anche l'autorizzazione al Ministro per le finanze di stabilire i termini per il ritiro delle monete di nichelio da 50 e 20 centesimi, come stabilito all'articolo 2 del precitato decreto-legge.

Il secondo emendamento si riferisce alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3 che comminava l'ammenda da lire 500 a lire 5,000 a chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, venisse trovato in possesso delle predette monete di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nichelio, riscontrandosi in tale disposizione una contraddizione con l'obbligo, scaduti i termini del cambio, di riceverne il solo valore di metallo, come stabilito nell'ultima parte dell'articolo 1. Egli, come relatore alla Commissione del Bilancio, aveva fatto tale rilievo, ed ebbe assicurazione, come detto nella relazione alla Commissione, che le penalità, per precise istruzioni già emanate, non sarebbero state applicate nei casi ove esulasse il dolo e fosse evidente la buona fede. L'emendamento del Senato, proposto dal Ministro, vale a meglio e definitivamente chiarire la situazione.

Propone pertanto l'accettazione di entrambi gli emendamenti. Coglie l'occasione per ringraziare il Ministro delle finanze per la proroga concessa alla scadenza del 31 agosto, che è andata incontro a desideri ed a necessità materiali.

Constata che di già grandi quantitativi sono stati presentati per il cambio e raccomanda che, appena possibile, siano ritirati i biglietti da 1 e 2 lire che si confondono facilmente e che in qualche piccolo paese sono stati inviati in misura molto scarsa.

PRESIDENTE pone ai voti le modifiche proposte dal Senato.

*(Sono approvate).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento della imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (1012)**

PRESIDENTE avverte che su questo disegno di legge sono stati presentati numerosi emendamenti.

Pur riservando alla discussione degli articoli l'esame di tali emendamenti, ritiene opportuno darne subito lettura, investendo molti di essi parti sostanziali del disegno di legge. In tal modo i camerati che prenderanno la parola in sede di discussione generale, potranno anche, se del caso, esprimere il loro pensiero di massima sulle modifiche che sono state proposte.

Gli emendamenti proposti sono i seguenti:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguar-

dante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2, è sostituito il seguente:*

« Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo.

« Le disposizioni medesime non si applicano ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta di registro oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro, ed ai trasferimenti derivanti da espropriazione per causa di pubblica utilità, da sentenze o da vendite coatte in genere, nonché ai trasferimenti immobiliari da enti morali.

« Esse non si applicano, altresì, ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, il cui valore alla data del trasferimento non eccede le lire 50,000 ».

BRIZI.

*All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi:*

« Le disposizioni medesime non si applicano, inoltre:

a) ai trasferimenti di immobili di valore non eccedente lire 100,000, o, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, restandone escluso altresì l'importo delle passività garantite ipotecariamente sugli immobili stessi;

b) ai trasferimenti immobiliari che hanno luogo in base ad autorizzazioni necessarie per legge, o fra parenti entro il terzo grado.

« L'imposta speciale di cui nel precedente articolo è in ogni caso applicabile ad una quota non superiore al 10 per cento del valore imponibile definitivo del trasferimento ».

AMADUZZI.

*All'articolo 2, aggiungere i seguenti commi 2°, 3° e 4°:*

« Le disposizioni stesse non si applicano neppure alle vendite effettuate da aziende di credito per immobili loro pervenuti con le modalità e sotto le condizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332.

Le disposizioni medesime non sono applicabili neppure ai trasferimenti di beni immobili effettuati a favore di Istituti di cre-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dito ed alle rivendite da questi effettuate anche a trattative private a sensi degli articoli 60 e 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

« Saranno altresì inapplicabili le anzidette disposizioni ai trasferimenti di beni immobili di che all'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, purchè si verifichino le condizioni previste dall'articolo 2 dello stesso decreto, nonchè alle rivendite degli immobili stessi ».

CANDIANI.

*All'articolo 4, a seguito del comma 2º, è aggiunto il seguente testo:*

« nonchè alla data del 1º gennaio 1939-XVII. A tal fine l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e tecniche competenti, potrà compilare e tenere al corrente tabelle indicative di valori medi, per località e per tipi economici principali di immobili, al 1º gennaio 1939, anno XVII e ad epoche successive ».

BRIZI.

*All'articolo 11, è aggiunto il seguente 2º comma:*

« Rimane tuttavia ferma, nel contribuente, la facoltà di rettificare in aumento il valore dichiarato nell'atto, prima che sia intervenuta la decisione della Commissione distrettuale sull'accertamento contestato ».

BRIZI.

BRIZI, *Relatore*, osserva come di fronte agli articoli dal 5 all'11 del Regio decreto-legge in esame, i quali hanno carattere puramente fiscale, siano gli articoli dall'1 al 4, i quali non possono che considerarsi sotto un profilo in prevalenza extra-fiscale e di contingenza bellica. Appunto questa prima parte del Regio decreto-legge ha lo scopo dichiarato di frenare la tendenza speculativa negli investimenti immobiliari, con gonfiamenti dei valori e conseguenze inflazioniste immediate e avvenire. È noto che consimile tendenza si manifestò largamente anche durante la guerra 1914-18 e nel dopoguerra.

Il mezzo legislativo prescelto è l'imposizione speciale, sotto forma di una imposta speciale di registro, sul sopravvalore contrattato. Dal giorno di entrata in vigore (28 giugno decorso) del Regio decreto-legge, la imposta di registro si compone infatti di due parti: una prima parte in base alle ali-

quote e norme vigenti, che incide su quella porzione di valore venale che si ritenga riferirsi all'epoca fissa 1º gennaio 1939-XVII; e l'altra parte, come imposta speciale proporzionale del 60 per cento, incidente sul plusvalore che si ritenga verificato da allora al giorno del trasferimento dell'immobile. I particolari sono evidenti dal testo legislativo, ed in specie dall'articolo 1 quanto alla casistica, e dagli articoli 3 e 4 quanto all'applicazione.

Il Relatore ricorda alcuni dati sui trasferimenti di beni immobili in Italia, e sulle recenti vicende dei trasferimenti stessi.

Sostanzialmente, per una duplice considerazione, il provvedimento in esame ha effetto di una avocazione allo Stato di parte del sopravvalore attribuito all'immobile oggetto del trasferimento o conferimento. In primo luogo, considerando che l'altezza dell'aliquota speciale non appare proporzionata a nessuno dei concetti teorici, proposti come giustificatori delle imposte sugli affari. In secondo luogo, considerando le cause stesse di variazione di valore degli immobili. Tali cause (a parte le migliorie apportate all'immobile dal 1º gennaio 1939 e che non vanno colpite di imposta speciale) possono almeno discriminarsi come segue: 1º) variazioni del potere di acquisto della moneta; 2º) variazioni ordinarie di redditività dell'immobile, le quali si riflettono in variazioni del suo valor capitale; 3º) variazioni potrebbe dirsi extra economiche; tra le quali, in periodi di guerra, la corsa ad investire risparmi in immobili anche a saggio di investimenti anormalmente bassi, la speculazione, ecc. Ora intendendo il decreto-legge colpire solo queste ultime cause di variazioni, ma tuttavia applicandosi l'imposta speciale ai sopravvalori a qualunque causa attribuibili, va considerato che un'aliquota del 60 per cento è così elevata che, in determinate condizioni di mercato e di tempo, può arrivare a colpire anche altre cause di variazione di valore, che non fu intenzione del legislatore di colpire.

Questa è una prima considerazione, che va sottoposta al Ministro delle finanze; pur non potendosi precisare (appunto per la complessità e variabilità delle condizioni di mercato degli immobili) una diversa misura di aliquota per i fini precisati dal Regio decreto-legge.

D'altra parte è conseguenza necessaria di ogni provvedimento che, in fatti complessi e complicati, abbia di mira alcuni aspetti fra i molti, quella di influire anche su quegli aspetti che non furono la propria premessa. Così il provvedimento in esame è

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

destinato a recare una generica difficoltà a trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari. E poichè i trasferimenti per eccezione sono anormali e speculativi, ma di regola corrispondono a normali adeguamenti e sviluppi della ricchezza, si da essere universalmente riconosciuti garanzia di equilibrio per la ricchezza nazionale, deve ritenersi che il legislatore non ha inteso di creare con questo decreto-legge un sistema permanente. Il quale, come tale, diverrebbe di effetti male regolabili pel lontano avvenire; mentre un giorno l'epoca fissa di riferimento 1° gennaio 1939-XVII dovrebbe spostarsi.

Tuttavia il decreto-legge (oltre a definire «speciale», e non già «straordinaria», la nuova imposta) non reca un termine di durata della sua validità. Oggi sarebbe stato materialmente impossibile precisare tale validità; ma appare legislativamente logico e necessario inserire nel decreto-legge il concetto della sua durata, per quel periodo soltanto in cui verosimilmente si manifesteranno in modo speciale i fenomeni che esso intende prevenire o frenare, salvo beninteso al Governo il fissare a tempo opportuno la data della cessazione.

A questi concetti è ispirata la proposta, del relatore, di emendamento all'articolo 2 (primo comma nuovo), emendamento che potrebbe anche innestarsi al primo comma dell'articolo 12. Si può d'altronde ritenere che il decreto-legge abbia già agito e agirà nel senso voluto dal legislatore, senza entrare come ordinario e permanente, nel nostro sistema positivo fiscale.

Il Relatore osserva inoltre che, nei fatti in questione, coesistono con fatti socialmente dannosi (tali sono, senza dubbio, i valori fondiari enfiati) fatti socialmente utili. Fra questi ultimi vi è, pure senza dubbio, il movimento per cui piccoli risparmiatori contadini comperano il piccolo pezzo di terra, e piccoli risparmiatori cittadini comperano il piccolo appartamento per abitazione familiare. Vuole ricordare che, nello scorso periodo bellico 1914-18 e nel periodo postbellico, in Italia si formò e si ampliò la piccola proprietà coltivatrice per un milione di ettari, come documentò un'inchiesta dell'Istituto nazionale di economia agraria. Questi fatti, attraverso i quali si compiono vere e proprie elevazioni sociali, tanto più da tutelare in quanto sono elevazioni di umili che aspirano ad una migliore giustizia sociale, sarebbero resi difficili da un complesso elevato di tassa di registro sui trasferimenti.

Ciò giustifica l'emendamento, di eccettuare i trasferimenti di valore non eccedente 50,000 lire, proposto dal Relatore, all'articolo 2 (nuovo comma terzo), mentre l'emendamento del camerata Amaduzzi ha poi proposto l'eccettuazione per limite maggiore: e mentre giustamente lo stesso articolo ha già date esenzioni, e l'articolo 5 ha provveduto a giuste riduzioni.

Un altro emendamento ancora, che il Relatore propone pure all'articolo 2 (aggiunta all'unico comma attuale) si prefigge l'eccettuazione soggettiva per trasferimenti da enti morali. Non conviene generalmente rendere difficili tali trasferimenti, per note ragioni di pubblico interesse.

Secondo il Relatore, è di grande importanza applicativa il seguente punto. Il delicato meccanismo dell'imposta speciale, dovuta sulla differenza in più fra i due valori venali, si basa sulla dichiarazione dei valori e sullo accertamento, con le ordinarie norme e procedure. Se si rifletta che l'aliquota del 60 per cento (che incide, non su un sopraprezzo realizzato, ma su un sopraprezzo presunto o stimato) può significare, in realtà, una somma così rilevante da spostare la convenienza di un negozio, e che gli accertamenti non sono che giudizi i quali possono portare a grandi divari, sembra poter affermarsi che ciò che ostacola essenzialmente il negozio, forse più ancora che il dover assolvere la forte imposta speciale, è la grande incertezza dell'ammontare assoluto di questa, in casi concreti.

L'articolo 4 si è preoccupato delle intrinseche difficoltà dei giudizi suddetti, allorchè ha dato facoltà al Ministro di decretare norme e criteri (e alcune norme già sono state pubblicate) ai fini delle valutazioni, ma alla data del trasferimento. Il Relatore ha creduto utile un emendamento (aggiunta alla fine dell'articolo 4) a completare il sistema di dette norme. L'Amministrazione finanziaria dispone di autorevoli dati, e in collaborazione con le Organizzazioni sindacali e tecniche, che parimenti ne dispongono, può utilmente redigere le tabelle indicative di cui al proposto emendamento. Le quali, secondo il Relatore (che si ricollega anche all'articolo 8 della legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639), saranno pratico modo di scemare la incertezza capace di ostacolare gli affari, con vantaggi evidenti.

Il Relatore non ha mancato di proporsi la questione del soggetto dell'imposta speciale. Essendo di questa oggetto un plus-valore, soggetto dovrebbe essere colui che lo percepisce, cioè il venditore. Nel silenzio del

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

decreto, l'imposta continua invece ad essere sopportata dal compratore, salve particolari convenzioni (articolo 1455, Codice civile). Il comune ragionamento pel quale, benchè paghi l'imposta speciale il compratore, questi cercherà rivalersene ottenendo dal venditore una diminuzione di prezzo, certamente è lungi dall'avere valore generale: come sempre, nella realtà tutto dipenderà dalla posizione reciproca di forza, dei due contraenti, caso per caso.

Comunque, non è parso utile al Relatore proporre un emendamento nel senso di far soggetto dell'imposta speciale il venditore, sia perchè l'economia del decreto sostanzialmente configura nel compratore la eventuale tendenza speculativa, e tende ad aggravare quindi la condizione di questi, sia perchè di fronte alla Finanza permane la solidarietà del compratore e del venditore nel pagamento dell'imposta di registro intera.

Venendo alla parte puramente fiscale del decreto (articoli 5 ad 11) che reca ritocchi, quasi tutti in aumento, delle aliquote di imposte di registro ed ipotecarie, nonchè di soprattassa di tardiva registrazione e di penale, con particolari che risultano chiari dal testo, il Relatore richiama l'attenzione sulla pena pecuniaria di cui all'articolo 11.

Tale pena si applica se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento, superi di un terzo l'ammontare dell'imposta liquidata al momento della registrazione. Se si rifletta al carattere opinabile e soggettivo che necessariamente hanno i giudizi estimali dell'accertamento, specie per riferimento ad un'epoca trascorsa, quale è l'epoca fissa del 1° gennaio 1939-XVII, appare equo lasciare al contribuente la facoltà, che esso ebbe finora, di rettificare il valore dichiarato, prima che intervenga la decisione sull'accertamento contestato. In base a questa riflessione, il Relatore ha fatta proposta di analogo emendamento aggiuntivo all'articolo 11 del decreto-legge.

Infine il Relatore illustra l'emendamento del camerata Candiani all'articolo 2, associandosi ad esso e raccomandandolo al Ministro. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE esprime al relatore camerata Brizi il vivo ringraziamento e l'ammirazione della Commissione per la lucidità, la chiarezza, e la obiettività con cui ha esposto i termini essenziali del provvedimento.

SPINELLI DOMENICO rileva che secondo la relazione ministeriale al progetto, i motivi

che avrebbero ispirato il provvedimento sarebbero i seguenti:

1°) impedire ingiustificati aumenti di prezzo che producono una perturbazione nell'andamento normale delle contrattazioni;

2°) combattere ogni sfiducia nel valore della lira;

3°) evitare ogni incentivo alla inflazione.

È peraltro a domandarsi se sia veramente ingiustificato l'aumento dei prezzi del mercato degli immobili, quando tutti gli altri prezzi sono in continuo aumento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. E il blocco?

SPINELLI DOMENICO intende riferirsi al periodo antecedente al provvedimento che ha bloccato i prezzi; ed afferma che in concomitanza con l'aumento generale dei prezzi anche quello degli immobili era inevitabile. Tale aumento, peraltro, è avvenuto per i fondi rustici ed urbani in misura limitata, essendo i fitti bloccati da molto tempo ed essendo i prodotti principali dell'agricoltura anche da tempo controllati. L'aumento verificatosi quindi è dipeso esclusivamente dalla minore capacità di acquisto della lira...

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di prenderne atto.

SPINELLI DOMENICO. Nè le compravendite di immobili autorizzano ad affermare che vi è sfiducia nella lira, perchè se c'è una persona che compra c'è anche una persona che vende e che prende lire, e quindi quest'ultima per lo meno ha fiducia, altrimenti non le prenderebbe.

MAZZINI. Però ne prende di più di lire!

SPINELLI DOMENICO. La verità è che le vendite si fanno per tante ragioni diverse e assolutamente personali che variano caso per caso: si vende per liberare la proprietà dai debiti, perchè si cambia il domicilio, per divisioni ereditarie e così via. Ora se vi è qualcuno che vende per speculazione, non è giusto turbare la conclusione dei normali onesti affari di compravendita, che in fine sono la enorme maggioranza.

Quanto all'inflazione non è concepibile che i privati possano influire sulla circolazione monetaria, di cui è arbitro soltanto lo Stato.

Non è perciò convinto della esistenza dei motivi che hanno consigliato la legge secondo la relazione ministeriale.

E anche volendo pensare al desiderio che la massa liquida rimanga disponibile per l'investimento in titoli di Stato, ciò non viene impedito dalla compra vendita di immobili, perchè quella stessa massa rimarrà

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sempre in atto e passerà solo da una mano all'altra, il che dal punto di vista dell'interesse generale è del tutto indifferente.

Allora c'è da domandarsi se veramente ci sia un perturbamento del mercato quando si verifica un aumento di prezzi, corrispondente all'aumento generale e anzi in proporzione di altri valori più limitato per le ragioni addotte dianzi.

Osservando un altro aspetto della questione, ammettendo che tutte le somme destinate al reinvestimento immobiliare vengano d'ora in poi reinvestite in titoli dello Stato, questo perdendo l'8 per cento rappresentato dalla tassa di registro e pagando l'interesse fra tutto di circa il 6 per cento viene ad avere un carico totale del 14 per cento. È naturalmente la situazione si aggrava se quelle stesse somme giungono allo Stato non dopo uno soltanto, ma più investimenti in beni immobili.

Ma poi è proprio sicuro che il liquido disponibile vada a collocarsi in titoli di Stato o non vada piuttosto alla ricerca di titoli industriali?

Ciò provocherebbe un sicuro e veramente ingiustificato rialzo in borsa, di modo che per evitare una speculazione in un settore, se ne determinerebbe un'altra altrove di ben più vasta portata, con risultati assai più gravi e pericolosi.

Per attenersi allo stato di fatto si deve constatare che oggi non si fanno più contratti di compravendita di immobili dai cittadini osservanti della legge perchè acquistare una proprietà con le valutazioni che non hanno alcun punto fisso di riferimento e sono demandate al criterio esclusivo degli agenti del fisco, in una materia così largamente opinabile e con aliquote tanto gravi, costituisce un vero salto nel buio, laddove sarà sempre possibile agli speculatori ricorrere a sotterfugi per eludere il rigore della legge.

Richiama poi l'attenzione del Ministro delle finanze sulla situazione della proprietà immobiliare dell'Alto Adige, affinché si trovi la maniera di agevolare i trapassi di proprietà a favore dei cittadini che ivi intendono trasferirsi dal territorio nazionale preesistente. Anche i piccoli proprietari che desiderano vendere il loro modesto patrimonio immobiliare per costituirsi il capitale necessario ad occupare poderi di bonifica del Tavoliere o della Sicilia, meritano di essere agevolati.

È sicuro che il Ministro delle finanze terrà conto di queste raccomandazioni, semprechè non sia possibile sospendere — per un più approfondito esame — la applicazione di questo provvedimento perchè ove fosse rite-

nuto necessario impedire in linea di massima le vendite immobiliari, sarebbe preferibile emanare un provvedimento in questo senso, salvo eventuali autorizzazioni di volta in volta da darsi dal Ministro delle finanze, nei casi di riconosciuta necessità.

PRESIDENTE fa osservare che il provvedimento è stato adottato nella forma del decreto-legge e che esso è già in esecuzione dal 28 giugno 1940-XVIII. Pertanto, anche se si sospendesse l'esame del disegno di legge, il decreto rimarrebbe pur sempre in esecuzione per tutto il termine stabilito come causa di decadenza.

BRUNI si rende perfettamente conto delle ragioni che hanno motivato questo provvedimento, ragioni che egli non discute, ma accetta senz'altro secondo l'intenzione del Governo.

Fa peraltro osservare che vi sono trapassi immobiliari rispondenti non a speculazioni, ma a vere e proprie necessità e che meritano di non essere colpiti.

Circa la questione su chi venga a gravare la tassa, osserva che, normalmente, uno può essere obbligato a vendere per esigenze economiche, mentre non esiste un compratore che sia assolutamente obbligato a comprare un determinato immobile. Pertanto se anche sarà il compratore a versare all'erario la tassa, in realtà sarà il venditore che dovrà diminuire la cifra di vendita di quel tanto; ciò a meno che non si tratti di compromesso non seguito da rogito regolare. La situazione di tali compromessi merita di essere considerata con benevolenza.

Comunque, ciò che più turba le contrattazioni è la incertezza dell'ammontare della tassa che in definitiva si verrà a pagare.

È certo che il Ministro delle finanze impartirà agli Uffici istruzioni per una applicazione ragionevole ed equa; ciò anche in considerazione del fatto che, se un aumento del valore degli immobili si è verificato dal 1° gennaio 1939-XVII alla data della emanazione del decreto-legge in esame, ora questo plusvalore non esiste più, proprio in conseguenza del decreto.

Si dichiara, infine, favorevole all'emendamento proposto dal camerata Brizi perchè al provvedimento sia dato carattere temporaneo e perchè siano fissate le aliquote massime di valori.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla riunione pomeridiana che avrà inizio alle ore 16,45.

**La riunione termina alle 12.50.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Costituzione di un Ente Nazionale Metano.  
(1015)

## ART. 1.

È costituito, con sede in Roma, un Ente di diritto pubblico denominato « Ente Nazionale Metano » (E. N. Met.).

L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma.

## ART. 2.

L'Ente ha le seguenti finalità:

1°) eseguire, coordinare, inquadrando in un piano generale, e controllare le ricerche di sorgenti e giacimenti metaniferi nel territorio nazionale e provvedere alla coltivazione di essi;

2°) prendere o promuovere provvedimenti:

per sviluppare e coordinare la produzione del metano;

per disciplinare ed assicurarne la vendita e la distribuzione;

per la più redditizia utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico;

per la formazione e l'utilizzazione di maestranze e dirigenti tecnici specializzati nelle ricerche e nello sfruttamento degli idrocarburi;

3°) eseguire, promuovere e coordinare studi ed esperienze intesi a migliorare ed a perfezionare i mezzi ed i metodi di ricerca, di coltivazione, produzione, distribuzione ed utilizzazione del metano, diffondendone i risultati fra le categorie interessate.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello delle finanze, potranno essere affidati all'Ente altri compiti inerenti alla produzione, alla distribuzione ed alla utilizzazione del metano.

## ART. 3.

In relazione alle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Ente Nazionale Metano è autorizzato:

a) ad assumere partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi che ab-

biano per oggetto la ricerca e la coltivazione di sorgenti e giacimenti metaniferi e la produzione del metano industriale e biologico;

b) a chiedere per sé e per le società da esso o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e di coltivazione di sorgenti e giacimenti metaniferi, a norma del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443;

c) ad effettuare ricerche e coltivazioni di sorgenti e giacimenti metaniferi ed impianti per la produzione di metano biologico;

d) a rilevare quelle concessioni per le quali il Ministero delle corporazioni abbia decretata la decadenza a norma del successivo articolo 5;

e) ad incoraggiare, mediante premi e sussidi, l'esercizio di permessi di ricerca di sorgenti e giacimenti metaniferi accordati a privati, ed a concedere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle società metanifere, delle quali l'Ente possenga almeno la maggioranza azionaria, allo scopo di assicurarne lo sviluppo tecnico ed economico;

f) a stabilire le caratteristiche tecniche del metano ed a disciplinarne ed a controllarne la vendita, la distribuzione e l'utilizzazione, allo scopo di assicurare la continuità e la regolarità dei rifornimenti ed il più redditizio ed economico impiego del metano e dei relativi mezzi di trasporto, prendendo o promuovendo i necessari provvedimenti;

g) a costruire ed a gestire metanodotti, stazioni di compressione e di distribuzione, sia direttamente sia avvalendosi di società o ditte private, ed a disciplinare la costruzione delle stazioni di compressione e di distribuzione e di deposito;

h) a disciplinare ed a controllare, d'intesa con le competenti Amministrazioni statali, l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti industriali necessari alla ricerca, produzione, coltivazione, compressione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico; per gli approvvigionamenti dall'estero che

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

risultino indispensabili, l'Ente concorderà con i Ministeri per le finanze, per gli scambi e per le valute, per le corporazioni, per le comunicazioni e col Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, le modalità più opportune per semplificare, accelerare ed assicurare le importazioni;

i) a proporre provvedimenti per l'unificazione dei materiali e delle apparecchiature per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del metano;

l) a preordinare, dirigere e coordinare, secondo le disposizioni del Ministero per le corporazioni, di concerto col Ministero per l'interno, la mobilitazione civile degli enti indispensabili alla produzione ed alla distribuzione del metano in caso di emergenza.

## ART. 4.

L'Ente ha un capitale di 20 milioni fornito dallo Stato.

È ammessa, per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo sopraccordato, la partecipazione di Istituti finanziari, di risparmio, di previdenza sociale e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministro per le finanze entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ciascun Ente partecipante è responsabile solamente per la quota sottoscritta.

Nel termine di tre mesi dalla data della presente legge, lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di 6/10 delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale Metano, approvata dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, in ogni caso non prima del 1° gennaio 1941-XIX.

Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente Nazionale Metano, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascun di essi in vigore.

## ART. 5.

I concessionari di permessi di ricerca e di coltivazione di sorgenti e giacimenti metaniferi che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano provveduto alla ricerca ed allo sfruttamento delle sorgenti e dei giacimenti metaniferi con metodi e mezzi finanziari e tecnici adeguati, saranno dichiarati decaduti da qualsiasi diritto di concessione, con decreto del Ministro per le corporazioni.

La valutazione di tali elementi è rimessa al giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni.

Le sorgenti e i giacimenti per i quali sia intervenuta la dichiarazione di decadenza potranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, essere date in concessione all'Ente Nazionale Metano.

## ART. 6.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un Presidente e da dodici membri nominati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Nei membri del Consiglio dovranno essere compresi:

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni (uno della Direzione generale dell'industria ed un funzionario tecnico della Direzione generale delle miniere);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

due funzionari del Ministero dell'interno, anche in rappresentanza dei Comuni presso i quali sono in esercizio o verranno costruiti impianti per la produzione del metano biologico;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso di partecipazione degli Enti di cui al precedente articolo 4, uno o due dei componenti del Consiglio verranno scelti fra coloro che saranno designati dagli Enti medesimi.

Fra i membri del Consiglio verrà nominato un Amministratore delegato, che ricoprirà anche la carica di Direttore generale.

L'Ente si obbliga con la firma del Presidente o con quella dell'Amministratore delegato Direttore generale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

## ART. 7.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri da nominarsi ogni tre anni dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Collegio dei Sindaci esercita presso l'Ente funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'articolo 184 del Codice di commercio.

## ART. 8.

L'Ente è posto sotto la sorveglianza dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Ai predetti Ministeri l'Ente rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il programma di azione che intende svolgere e, alla fine, il proprio bilancio.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento o statutario, o per gravi irregolarità di gestione, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto verrà provveduto alla nomina di un Commissario che avrà i poteri del Consiglio.

La gestione commissariale avrà la durata di sei mesi e potrà, in casi eccezionali, essere prorogata per uguale periodo.

## ART. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per le comunicazioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà approvato lo Statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente.

## ART. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

**Modificazioni al testo unico 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle Corporazioni. (1028)**

## ARTICOLO UNICO.

All'articolo 58 del testo unico della legge sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, è sostituito il seguente:

« L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

« Non più tardi del mese di agosto, i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

« Entro il mese di marzo i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

« Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni ».

**Risarcimento dei danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani. (953-B)**

## ART. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre la concessione di indennizzi ai cittadini ed enti italiani che durante il periodo dal 1° settembre 1939-XVII fino alla conclusione della pace abbiano subito danni di guerra all'estero nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti.

Il Comitato per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dai trattati di pace istituito con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, proporrà le somme che a seconda dei casi discrezionalmente valutati siano da concedere ai singoli reclamanti.

## ART. 2.

Gli indennizzi concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altri dovuti da chiunque a qualsiasi titolo in dipendenza dei medesimi danni.

## ART. 3.

Non può essere concesso alcun indennizzo a coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai Capi I e II del Titolo Primo, Libro Secondo del Codice penale comune, nonché agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, ed agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.

Deve essere negato qualsiasi indennizzo al danneggiato qualora risulti che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alle reali entità del danno.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

I provvedimenti adottati dal Ministro per le finanze in base alle proposte del Comitato di cui all'articolo 1 sono definitivi.

ART. 5.

Nel caso che venisse autorizzata l'emissione di titoli del debito pubblico per il risarcimento dei danni di guerra, il pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge potrà aver luogo, su proposta del Comitato di cui all'articolo 1, in parte a contanti e in parte mediante la consegna di detti titoli, da valutarsi alla pari con la cedola in corso al momento della consegna dei titoli stessi.

ART. 6.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

**Norme per la nomina di collettori, di ufficiali esattoriali e di messi notificatori presso le esattorie delle imposte dirette durante la guerra. (1017)**

ART. 1.

Durante lo stato di guerra gli esattori delle imposte dirette possono scegliere e nominare:

1°) collettori anche fra coloro, non aventi obblighi militari, che non siano iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, e non possiedano titoli di studio;

2°) ufficiali esattoriali anche fra coloro, non aventi obblighi militari, che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, n. 6, del Regio decreto 9 maggio 1929-VII,

n. 1013, e non abbiano superato l'apposito esame di abilitazione;

3°) messi notificatori anche fra i minori che abbiano compiuto 16 anni, restando escluse le donne di qualsiasi età.

ART. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la nomina e le funzioni del personale appartenente alle categorie contemplate dall'articolo precedente.

ART. 3.

Non più tardi del centoventesimo giorno dopo la cessazione dello stato di guerra i collettori, gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori nominati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge dovranno essere licenziati.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20. (955-B)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, con il seguente titolo: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20, e con la seguente modificazione:

Il secondo comma dell'articolo 3 è soppresso.